

ALLEGATO A
REGOLAMENTO

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. d e l)

INDICE

ART.1	OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
ART.2	FUNZIONI
ART.3	MATRIMONIO O UNIONE CIVILE SU DELEGA DI ALTRO COMUNE
ART.4	MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE
ART.5	FORMALITA' PRELIMINARI ALLA C E L E B R A Z I O N E
ART.6	MODALITA' DELLA CELEBRAZIONE
ART.7	GIORNATE ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE
ART.8	COSTO DEL SERVIZIO
ART.9	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART.10	DISPOSIZIONI FINALI

ART.1-OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della celebrazione del matrimonio con rito civile e delle unioni civili sul territorio del Comune di Teramo, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76 del 20 maggio 2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396 e Decreti Attuativi n. 5, 6 e 7 del 19 maggio 2017).

ART.2-FUNZIONI

1. I matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati dal Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. n. 396/2000.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato ed a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1, comma3, del D.P.R. n.396/2000.
3. Qualora i nubendi o le parti costituenti le unioni civili intendano far celebrare il loro matrimonio o la loro unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare ~~domanda~~ su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione l'atto di delega. La delega decade automaticamente al termine del mandato.

4. Il celebrante, nell'adempimento della funzione, potrà farsi assistere da personale amministrativo comunale.

ART.3-MATRIMONIO O UNIONE CIVILE SU DELEGA DI ALTRO COMUNE

1. Nel caso in cui il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvengano su delega di altro comune, gli sposi o le parti delle costituende unioni civili dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio di Stato Civile, con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio e l'unione civile dovranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. I nubendi o le parti dell'unione civile dovranno produrre con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione, all' Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) delega del Comune di residenza;
- b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) fotocopia dei documenti d'identità dei duetestimoni;
- d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

ART.4–MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso in cui i nubendi o le parti delle unioni civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri:

- devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana;
- in caso negativo dovranno avvalersi di un interprete, così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/200, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7(sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per sottoscrivere apposito verbale di nomina, comprensivo di giuramento, nel quale venga attestata la capacità dello stesso di effettuare la traduzione richiesta.

ART.5–FORMALITA' PRELIMINARI ALLA C E L E B R A Z I O N E

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio o unione civile dovranno, di norma, presentare istanza per la prenotazione dell'evento – secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio di Stato Civile-contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio o richiesta di unione civile (o al ricevimento della delega da parte di altro Comune) e comunque almeno 30 giorni prima della data di celebrazione, salvo casi straordinari.
2. La richiesta, sottoscritta da entrambi i nubendi o da entrambe le parti delle unioni civili dovrà contenere le loro generalità, il luogo prescelto, la data e l'ora.
3. La visita preventiva del luogo prescelto tra quelli individuati dal Comune come sedi per la celebrazione dei Matrimoni/Unioni civili può essere effettuata, esclusivamente in orario di ufficio ,previo appuntamento con l'Ufficio di Stato civile.
4. La concessione delle sale e dei luoghi potrà avvenire compatibilmente con le altre attività amministrative dell'ente e/o diverse necessità o circostanze di coincidenza con altri eventi; essa avverrà con applicazione del c r i t e r i o cronologico.
5. Qualora uno dei nubendi o costituendi unione civile sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile si reca, per rendere il servizio, nel luogo in cui si trova il nubendo o costituendo impedito. In questo caso è necessaria la presenza di quattro testimoni. All'atto della richiesta lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato così come deve essere documentato lo stato di sicurezza e salvaguardia dell'ufficiale di Stato civile in relazione al luogo dove deve avvenire la celebrazione.

6. E' necessario, nei casi previsti, il previo pagamento di apposita tariffa-a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per la celebrazione-la cui disciplina è contenuta nel successivo articolo 8.

ART.6- MODALITA' E LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE

1. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o la costituzione di unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.
2. Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi o delle parti dell'Unione civile, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
3. I matrimoni o le unioni civili vengono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, in una delle sedi individuate od individuabili dalla Giunta Comunale, competente in materia, che, per queste occasioni, assumono la denominazione di "Casa Comunale".
4. Le sedi potranno essere concesse ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 5 al punto 4.
5. Ai nubendi ed alle parti delle unioni civili è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione previo accordo con l'Ufficio di Stato civile e compatibilmente con la natura del luogo prescelto.
6. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti; così come questi ultimi sono direttamente responsabili e rispondono degli eventuali danni causati a persone e cose.
7. Al termine della cerimonia è obbligo dei soggetti di cui al precedente punto 4 provvedere tempestivamente a ripristinare le condizioni della sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato ivi collocato per l'occasione. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno o all'esterno delle sale, entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale, all'interno della sala utilizzata per la cerimonia.
8. Eventuali costi sostenuti dal comune per la pulizia ed il ripristino del decoro dei luoghi sopra citati saranno addebitati agli sposi ed ai civilmente uniti.

ART.7- GIORNATE ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, unicamente dal lunedì al venerdì in orario di apertura al pubblico.
2. Si escludono i seguenti giorni: 1° Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo Patrono 19 Dicembre.

1. Non si celebrano i matrimoni di domenica.
2. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è, inoltre, sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

ART.8- C O S T O D E L S E R V I Z I O

1. Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, in via ordinaria celebrati all'interno degli uffici dello Stato Civile del Comune, alla presenza dei soli testimoni e fino ad un massimo di dieci persone.
2. Il costo del servizio per le altre strutture è quello vigente al momento della celebrazione, fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato alla conferma della concessione del luogo di celebrazione prescelto. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere tempestivamente – comunque almeno 7 giorni prima della data di celebrazione- fatta pervenire all'Ufficio di stato Civile.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART.9-ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili o delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali. Di norma potrà essere celebrato un solo matrimonio civile o una sola unione civile al giorno, salvo casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio.
2. Al fine di evitare contestazioni o sollecitazioni, la precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.

ART.10- D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

1. Gli adempimenti previsti dal presente regolamento dovranno essere regolarizzati mediante utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune di Teramo.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e, più precisamente: Codice Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, D.P.R. n.396 e Legge 20 maggio 2016, n.76.